

clero. Per il nuovo regime la commissione paritetica ha avuto come punto di riferimento un principio che sembra fondamentale: l'interesse collettivo all'introduzione di forme moderne di finanziamento delle Chiese, attraverso le quali si agevoli la libera contribuzione dei cittadini per il conseguimento e il soddisfacimento di finalità di interesse religioso. Non sembra che abbiano fondamento le critiche mosse da preoccupazioni del rispetto della mens costituzionale.

Nella sua relazione G. Pastori sostiene che per considerare la nuova disciplina degli enti e dei beni ecclesiastici si debbano richiamare alcuni principi fondamentali della Costituzione; questo intento è del resto espresso anche nel preambolo dell'accordo del 1984, là dove si dice che si vuole realizzare una disciplina dei rapporti Chiesa-Stato uniformata ai principi della Costituzione Repubblicana e ai dettami del Concilio Ecumenico Vaticano II. In questa prospettiva l'accordo intende assicurare (cf. art. 7 della Costituzione) la piena garanzia e attuazione della libertà religiosa in tutte le sue possibili manifestazioni e con ciò anche la libertà di organizzazione della Chiesa, come bene ribadirà la relazione sui principi per la disciplina degli enti e dei beni ecclesiastici.

F. Falchi tratta, infine, dell'iter percorso durante il Concilio Vaticano II per passare dal beneficio ecclesiastico a quella che allora veniva chiamata massa comune dei beni. Egli sottolinea come era opinione comune che il sistema beneficiale andasse rivisto e come dopo le prime discussioni in commissione si arrivò in sostanza a proporre l'abolizione di tale sistema

CESEN (Centro Studi Enti Ecclesiastici), *L'autorizzazione agli acquisti degli enti ecclesiastici*, a cura di G. Feliciani, Vita e Pensiero, Milano, 1993, pp. 251.

Il testo pubblicato dal Centro studi sugli Enti ecclesiastici e sugli enti senza fini di lucro (CESEN) raccoglie, a cura del professor Giorgio Feliciani, le relazioni del convegno di studi tenuto presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano il 19-20/6/92 su «L'autorizzazione agli acquisti degli enti ecclesiastici». Le interessanti relazioni cui seguono sempre interventi, domande e risposte, arricchimenti e chiarimenti si possono distinguere in due gruppi: le prime quattro sono prevalentemente a carattere storico, le altre sono dirette a problematizzare la disciplina attuale.

S. Ferrari, A. Roccella, S. Berlingò e P. G. Lignani dedicano i loro interventi a tratteggiare il percorso storico.

Più interessanti per lo sviluppo attuale della questione sono gli studi di M. F. Scandura e di G. Pastori.

La relazione di M. F. Scandura tratta della giurisprudenza e della prassi amministrativa dal 1985 al 1991. La relatrice rinvia storicamente, ma anche dagli interventi precedenti, tre finalità dell'istituto giuridico dell'autorizzazione agli acquisti: l'originaria finalità di controllo politico per limitare l'accumulo della proprietà immobiliare in capo ad enti che, distogliendo tali beni dal libero mercato, limitavano l'afflusso dei beni all'industria allora nascente; la funzione di tutela e di vigilanza governativa sull'ente in relazione alla convenienza dell'acquisto e alla disponibilità dei mezzi occorrenti; la funzione di tutela per i succedibili ex lege nel caso di disposizioni testamentarie nelle quali sia destinataria una persona giuridica.

La prima funzione è venuta meno per ragioni di ordine storico. La seconda funzione è venuta meno in gran parte a partire dall'accordo del febbraio del 1984 e dalla L. 222/85. La terza funzione rimane pienamente valida.

LUIGI MISTÒ

A seguito della L. 222/85 è però venuta a delinearsi un'ulteriore finalità dell'istituto giuridico in questione: la verifica della regolarità del controllo canonico sulle autorizzazioni concesse dalla Chiesa stessa, e questo avviene attraverso la pubblicità delle operazioni in questione. Tale pubblicità si sostanzia nel deposito nel registro delle persone giuridiche delle norme sul finanziamento degli enti e nella diffusione, a norma dell'art. 11 del regolamento di attuazione della L. 222/85, dei provvedimenti canonici coi quali la S. Sede e la CEI stabiliscono quali atti siano da considerarsi eccedenti l'ordinaria amministrazione. Con questi ultimi provvedimenti viene fissato il limite di competenza tra S. Sede e Vescovo per l'autorizzazione canonica agli acquisti.

La finalità dell'autorizzazione agli acquisti intesa come verifica della compatibilità dell'acquisto con le finalità statutarie dell'ente è stata ripetutamente affermata dal Consiglio di Stato; ciò costituisce un caposaldo di riferimento per la prassi amministrativa. Questo controllo consente di accorgersi di eventuali cambiamenti di finalità dell'ente.

Dal punto di vista della prassi amministrativa si richiede per la concessione dell'autorizzazione all'acquisto l'individuazione di tutti gli elementi pubblici e privati in causa per giudicare l'ostatività eventuale all'autorizzazione stessa. Tutto ciò viene confermato dalla L. 241/90.

Dopo queste considerazioni e dopo l'individuazione delle finalità di tale istituto giuridico ci si chiede se sia il caso di mantenerlo tutt'ora in vigore.

Una spiegazione del suo mantenimento si trova probabilmente nel sistema di agevolazioni ed esenzioni concesse agli enti aventi finalità di beneficenza e di istruzione cui gli enti ecclesiastici sono equiparati (Art. 7. 3 dell'accordo del 1984; art. 6 lett. h DPR 601/73, art. 3 comma 1 DPR 637/72). È logico che, dipendendo le agevolazioni dalla finalità dell'ente, lo Stato intenda

vigilare sull'esistenza e sulla permanenza di tale finalità.

Anche il prof. G. Pastori rileva la problematicità attuale dell'istituto giuridico dell'autorizzazione agli acquisti. L'istituto ha questa caratteristica peculiare: di non avere mai avuto fin dalla prima legge che lo considera (L. 1037/1850: gli stabilimenti e i corpi morali non potranno acquistare beni stabili senza essere a ciò autorizzati con regio decreto previo parere del Consiglio di Stato. Le donazioni tra i vivi e le donazioni testamentarie a loro favore non avranno effetto se essi non saranno nello stesso modo autorizzati ad accettarle) una sua esplicita connotazione sostanziale, propria e diretta. Neanche le leggi successive hanno detto a che cosa sia finalizzata l'autorizzazione amministrativa. Lo si può solo comprendere dai dibattiti o dalle norme applicative. Le norme hanno così attribuito all'istituto una progressiva pluralità di fini. Innanzi tutto quello originario: prevenire l'eccessivo accumulo di ricchezze immobiliari in capo alle persone giuridiche private non aventi scopo di lucro e alle persone giuridiche pubbliche. In secondo luogo altri successivi: protezione degli eredi legittimi; opportunità dell'acquisto e protezione dell'ente stesso; controllo di merito; coerenza dell'acquisto con i fini dichiarati dalla persona giuridica; controllo dell'eventuale contrasto dell'acquisto con interessi dell'amministrazione pubblica; altri minori.

A questo punto giustamente ci si deve interrogare sulla fondatezza di tale pluralità di fini. La dottrina si divide in due posizioni. La prima risponde negativamente asserendo che solo la finalità originaria è legittima; la seconda asserisce la legittimità delle finalità successive, in quanto non costituiscono un travimento dell'intenzione originaria, ma un arricchimento ed un'attualizzazione.

A questo interrogativo ne fa seguito un altro teso a sapere quali siano le finalità da tenere presenti al giorno d'oggi; non sembra infatti ammissibile

oggi che un atto amministrativo possa sopportare questa molteplicità di fini.

La finalità originaria non sembra essere più attuale: nell'attuale contesto politico-istituzionale e socio-economico non si dà più la necessità di un controllo sull'espansione della cosiddetta manomorta.

Sotto il profilo di compatibilità con il sistema normativo in senso proprio la Corte Costituzionale ha ritenuto in successive sentenze che la finalità originaria sia tuttora finalità propria e generale dell'istituto, a presidio di un limite generale di ordine pubblico. Tuttavia la stessa Corte Costituzionale ha escluso per le Regioni l'applicazione della legge del 1850. In questo modo si è creato un vulnus al sistema per cui oggi c'è da chiedersi se proprio il contesto normativo non sia mutato e l'autorizzazione amministrativa per la sua finalità originaria non sia superata e vada quindi abolita.

Anche analizzando la questione del controllo di merito, si può concludere, secondo l'autore, dicendo che neppure tale scopo è più sostenibile. L'unico flebile motivo per mantenere in vita questo istituto sarebbe che esso può essere strumento di controllo delle finalità dell'ente, come già M. F. Scandura rimarcava. Se si decidesse di tenere tale istituto, bisognerebbe comunque ammodernarlo per renderlo meno pesante tramite un decentramento amministrativo.

Il relatore chiude lasciando aperta la questione dell'utilità del miglioramento di un istituto che appare come l'involucro di interessi pubblici superati e di ingerenze incompatibili. Personalmente, però, prospetta l'estensione dell'abrogazione, così come è avvenuto per le Regioni con la L. 123/1991.

LUIGI MISTO

CESEN (Centro Studi Enti Ecclesiastici), *Codice dei beni culturali di interesse religioso*, I. Normativa canonica, a cura di Maria Vismara Missiroli, Giuffrè, Milano, 1993, pp. 441.

CESEN (Centro Studi Enti Ecclesiastici), *Codice della assistenza spirituale*, a cura di PierLuigi Consorti e Mauro Morelli, Giuffrè, Milano, 1993, pp. 339.

Il Centro Studi sugli Enti Ecclesiastici e sugli altri enti senza fini di lucro dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, diretto da Giorgio Feliciani, ha pubblicato, nel corso del 1993, due interessanti raccolte di studi di diritto ecclesiastico e canonico: il Codice dei beni culturali di interesse religioso e il Codice dell'assistenza spirituale.

Il primo comprende, in modo ordinato, tutti i documenti in materia emanati dai diversi soggetti competenti in ordine alla tematica dei beni culturali.

Nonostante la recente definizione della nozione dei «beni culturali», che i curatori del volume intendono far risalire alla seconda metà degli anni sessanta, la ricerca esamina una mole di documenti anteriori a questa datazione, in quanto intende partire dalle definizioni analoghe, ma previe alla formula suddetta, che possono ritrovare un autorevole punto di riferimento a partire dal Codice Pio-benedettino del 1917. La ricerca si stende fino ai nostri giorni, seguendo la fortunata evoluzione della riflessione e della dottrina in materia.

È un lungo arco di tempo quello che ha visto la nascita della categoria di «beni culturali», che, secondo la formulazione comune, comprende tutti i beni mobili ed immobili che sono da considerarsi di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli, quali monumenti architettonici, opere d'arte, patrimonio delle biblioteche nonché gli edifici adibiti a luoghi di raccolta dei suddetti beni.

Diversi sono i punti di vista con i quali, nel corso di questi anni, è stata